
INDICE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO.....4

TITOLO 1 NORME GENERALI4

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 4

Art. 1 Oggetto dell'appalto4

Art. 3 Ammontare dell'appalto4

Art. 4 Lavorazioni di cui si compone l'intervento5

Art. 5 Condizione di partecipazione5

Art. 6 Criterio di aggiudicazione.....6

Art. 7 Valutazione delle offerte anomale6

Art. 8 Modalità di pagamento6

Art. 9 Termine di esecuzione dei lavori6

Art. 10 Sub-appalto6

Art. 11 Modalità e termine di presentazione delle istanze di partecipazione6

Art. 14 Documenti che fanno parte del contratto.....7

Art. 15 Spese di contratto, di registro ed accessorie8 **1**

Art. 16 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....8

Art. 17 Fallimento dell'appaltatore.....9

Art. 18 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, Indicazione delle persone che possono riscuotere – obblighi di tracciabilità dei pagamenti9

Art. 19 Rappresentante tecnico dell'appaltatore – Direzione di Cantiere.....10

Art. 20 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....10

CAPO 2 - CAUZIONI E GARANZIE 11

Art. 21 Generalità.....11

Art. 22 Cauzione provvisoria.....11

Art. 23 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....11

Art. 24 Riduzione delle garanzie.....11

Art. 25 Assicurazione a carico dell'appaltatore11

CAPO 3 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 13

Art. 26 Norme di sicurezza generali13

TITOLO 2 ESECUZIONE14

CAPO 1 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI..... 14

Art. 27 Termini per l'ultimazione dei lavori e tempo utile complessivo14

Art. 28 Consegna e inizio dei lavori14

Art. 29 Penali in caso di ritardo	14
Art. 30 Sospensioni e proroghe.....	15
Art. 31 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	15
Art. 32 Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	15
Art. 33 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	16
CAPO 2 - DISCIPLINA ECONOMICA	16
Art. 34 Anticipazione.....	16
Art. 35 Pagamenti in acconto	16
Art. 36 Pagamenti a saldo	17
Art. 37 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	18
Art. 38 Ritardi nel pagamento della rata di saldo	18
Art. 39 Revisione prezzi.....	18
Art. 40 Cessione del contratto e cessione dei crediti	19
CAPO 3 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	19
Art. 41 Valutazione dei lavori, condizioni generali	19
Art. 42 Lavoro a corpo.....	19
Art. 43 Lavori in economia	20
Art. 44 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	21
CAPO 4 – DISCIPLINA DELLE VARIANTI.....	21
Art. 45 Variazione dei lavori.....	21
Art. 46 Varianti per errori od omissioni progettuali	21
Art. 47 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	22
CAPO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	22
Art. 48 Piano di sicurezza e coordinamento	22
Art. 49 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	22
Art. 50 Piano operativo di sicurezza	22
Art. 51 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	23
Art. 53 Pagamento dei subappaltatori	23
Art. 54 Noli a Caldo e Forniture con posa in opera ed altri sub contratti comprendenti mano d'opera	23
Art. 55 Autorizzazione all'ingresso in cantiere dei subcontraenti	24
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	24
Art. 56 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	24
Art. 57 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	24
Art. 58 Presa in consegna dei lavori ultimati	25

CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	25
Art. 59 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore	25
Art. 60 Norme acceleratorie in materia di contenzioso	25
Art. 61 Definizione delle controversie	26
Art. 62 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	26
CAPO 9 - ALTRI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	27
Art. 63 Certificazione dei materiali e delle Opere	27
Art. 64 Conoscenza delle condizioni dell'appalto e delle condizioni locali.....	28
Art. 65 Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'Appaltatore	28
Art. 66 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	29
Art. 67 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore verso terzi	29

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

TITOLO 1 NORME GENERALI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Procedura con negoziazione, telematica, sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n. 36/2023, per i *"LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, AMPLIAMENTO IMPIANTI IDRICI AUTOMATICI, REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI, ADEGUAMENTO RISERVA IDRICA REALIZZAZIONE SECONDA ALIMENTAZIONE DELLA RISERVA"*.

CIG:

CUP: I49J18000110001

Luogo di esecuzione: presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Art. 2 Amministrazione aggiudicatrice

Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni;

4

Punti di contatto

Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio, n. 1; P.IVA 00679270553 – 05100 – Terni; Italia

Ufficio competente: S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica

All'attenzione dell'Ing. Gianni Fabrizi – Responsabile ff S.C. Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica - Tel 0744/205.543 – mail: gianni.fabrizi@aosp terni.it

RUP: Ing. Gianni Fabrizi – (0744/205.543) - mail: gianni.fabrizi@aosp terni.it

Referente gara: Dott.ssa Paola Zampa (0744/205689) – mail: p.zampa@aosp terni.it

P.E.C.: aosp terni@postacert.umbria.it

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aosp terni.it

Indirizzo piattaforma telematica Net4market

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute

Art. 3 Ammontare dell'appalto

Importo complessivo dell'appalto € 682.550,40, oltre IVA come per legge, di cui € 12.279,39 per oneri della sicurezza, € 46.976,12 per costi della sicurezza ed € 140.510,63 per costi della manodopera.

Art. 4 Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	Cat.	Class.	Qualif. Obblig.	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali		Avvalimento
						Prevalente o Scorporabile	Sub-appaltabile	
Impianti Idrici Antincendio	OS 3	III	SI	€ 612.829,68	96,24 %	Prevalente	SI	SI
Edifici civili e industriali	OG 1	I	SI	€ 19.641,60	3,09 %	No Scorporabile	SI	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30 (Superspecialistica)	I	SI	€ 3.108,00	0,49 %	No Scorporabile	SI	SI

Art. 5 Condizione di partecipazione**Situazione soggettiva degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nel registro commerciale:****Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:**

- dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il richiedente attesti:
 - 1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i;
 - 2) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento;
 - 3) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 in relazione all'entità e tipologia dei lavori da appaltare, e, più precisamente, di essere in possesso dell'attestazione SOA per la Categoria prevalente OS3, class. III, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 regolarmente autorizzata, in corso di validità. Le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare.

5

Si precisa che in alternativa alla SOA con cat OS3, è ammessa la partecipazione anche con attestazione SOA in OG11, class. III, come disposto dal comma 21, dell'art. 18 dell'allegato II.12 al D.lgs 36/2023.

La seconda e terza categoria non sono scorporabili OG1 e OS30, in quanto l'importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro e al 10% dell'importo dei lavori totali, per cui il relativo importo rientra nella categoria prevalente

Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Avvalimento

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'art. 68 del D.lgs n. 36/2023 e le disposizioni in materia di avvalimento come disciplinato dall'art. 104 del citato Decreto per la Categoria OS30

Per i Raggruppamenti Temporanei di impresa si applica l'art. 68 del D.lgs n. 36/2023

Art. 6 Criterio di aggiudicazione

Aggiudicazione a favore del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori ribassabili (al netto degli oneri e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, nonché del costo della manodopera).

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs n. 36/2023, il costo della manodopera non è ribassabile a meno che il concorrente sia in grado di dimostrare che l'eventuale riduzione (per l'importo espressamente indicato nell'offerta economica) deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera

Art. 7 Valutazione delle offerte anomale

Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 36/2023 è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del citato Decreto, e metodo A di cui all'allegato II.2, num 1 o 2 a seconda del numero delle offerte che saranno ammesse,

Ai sensi del citato art. 54, comma 1, si procederà al calcolo della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo suddetto solamente "qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque" e, in tal caso, si applica l'esclusione automatica come previsto dal medesimo comma.

Diversamente, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, restando salva la facoltà prevista dal comma 1 citato.

Art. 8 Modalità di pagamento

Il contratto è stipulato a corpo,

6

Art. 9 Termine di esecuzione dei lavori

I lavori devono essere ultimati in 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna degli stessi.

Art. 10 Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.lgs n. 36/2023, le lavorazioni oggetto dell'appalto non sono subappaltabili in misura prevalente.

In ogni caso, il subappalto è consentito solo nei limiti in cui è stato dichiarato nell'offerta di farvi ricorso.

Art. 11 Modalità e termine di presentazione delle istanze di partecipazione

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda Ospedaliera sulla piattaforma informatica "Net4market" entro il **7.5.2024 alle ore 12.00** con le modalità indicate nel documento allegato "Disciplinare telematico (All. B)" inserendo i seguenti documenti e/o dichiarazioni resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

A) Il fac-simile dell'istanza di partecipazione (All. A) sottoscritta dal Legale Rapp.te dell'operatore economico concorrente.

In caso di **RTI o consorzio da costituire**, la domanda deve essere unica e sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento (adattando opportunamente il presente modello).

In caso di **RTI o consorzio già costituiti**, la domanda sarà sottoscritta solo dalla Capogruppo e dovrà essere allegato mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, o atto costitutivo del Consorzio.

In caso di **avvalimento** l'istanza di partecipazione dovrà riportare il nominativo dell'operatore economico partecipante ausiliato e il nominativo dell'operatore economico ausiliario e dovrà essere sottoscritta digitalmente da entrambi i legali rappresentanti.

B) Copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; nel caso di procuratore allegare anche copia di copia conforme all'originale della relativa procura. Il Documento di identità non deve essere allegato se l'istanza di partecipazione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.lgs n. 82/2005 (C.A.D.)

Art. 11 Modalità di selezione dei 5 (CINQUE) operatori economici da invitare alla gara informale.

In esito all'indagine di mercato promossa con il presente avviso, ove dovessero pervenire più di **5 (CINQUE)** istanze di partecipazione alla gara in questione ammissibili per tempestività e completezza documentale, si procederà a selezionare gli operatori economici che saranno invitati a presentare l'offerta.

Stante l'urgenza di affidare i lavori entro il 30.06.2024, pena la perdita del finanziamento regionale - in deroga al divieto di sorteggio sancito dall'art. 50, comma 2, del D.lgs n. 36/2023, considerato che il ricorso ai criteri di cui all'allegato II.1 al codice comporterebbe per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura - la selezione dei candidati da invitare alla gara avverrà attraverso un **sorteggio telematico che sarà effettuato mediante l'apposita funzione messa a disposizione dalla piattaforma NET4MARKET utilizzando la modalità "Anonimo" e il criterio "Casuale"**, anche al fine di coniugare il principio di trasparenza con quello di riservatezza dei dati previsto dall'art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023,

Art. 12 Informazioni complementari

L'Azienda Ospedaliera si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta idonea.

E'fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che l'Amministrazione vorrà porre in essere a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possono avanzare richiesta di risarcimento o altro.

Le richieste di **chiarimento** dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente con le modalità indicate nel documento allegato "Disciplinare telematico (All. B)".

Art. 13 Trattamento dei dati personali

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati a termini delle vigenti disposizioni ed utilizzati ai soli fini della presente procedura di affidamento. L'invio della domanda presuppone l'accettazione esplicita al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura.

Art. 14 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- Il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso.
- Tutti gli elaborati del progetto esecutivo come da elenco elaborati di seguito riportato:

ELABORATI ANALITICI - EA

1. Relazione Tecnica generale e specialistica+relazione di calcolo PI-E-EA.01-ST1
 2. Computo Estimativo PI-E-EA.02-ST1
 3. Elenco prezzi unitari PI-E-EA.03-ST1
-

-
4. Analisi nuovi prezzi PI-E-EA.04-ST1
 5. Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera PI-E-EA.05-ST1
 6. Quadro economico PI-E-EA.06-ST1
 7. Capitolato speciale d'appalto 1° Parte "Definizione Tecnica ed Economica" PI-E-EA.07-ST1
 8. Capitolato speciale d'appalto 2° Parte SEZIONE A "Requisiti Tecnici Apparecchiature" SEZIONE B "Prescrizioni tecniche Complementari" PI-E-EA.08-ST1
 9. Piano di manutenzione dell'opera PI-E-EA.09_PM
 10. Sicurezza
 - Piano di Sicurezza e coordinamento PI-E-EA.10/1-ST1
 - Diagramma di Gantt (cronoprogramma) PI-E-EA.10/2-ST1
 - Analisi dei rischi PI-E-EA.10/3-ST1
 - Costi della sicurezza PI-E-EA.10/4-ST1
 - Planimetria (note) PI-E-EA.10/5-ST1
 - Fascicolo dell'opera PI-E-EA.10/6-ST1

ELABORATI GRAFICI - EG

11. Planimetria Generale Complesso PI-E-EG.01-ST1
12. Pianta Piano Secondo Seminterrato PI-E-EG.02-ST1
13. Pianta Piano Primo Seminterrato PI-E-EG.03-ST1
14. Pianta Piano Terra PI-E-EG.04-ST1
15. Pianta Piano Primo PI-E-EG.05-ST1
16. Pianta Piano Secondo PI-E-EG.06-ST1
17. Pianta Piano Terzo PI-E-EG.07-ST1
18. Pianta Piano Quarto PI-E-EG.08-ST1
19. Pianta Piano Quinto PI-E-EG.09-ST1
20. Pianta Piano Sesto PI-E-EG.10-ST1
21. Pianta Piano Settimo PI-E-EG.11-ST1
22. Sezioni e Particolari Costruttivi PI-E-EG.12-ST1
23. Locale Gruppi Antincendio e Riserva Idrica PI-E-EG.13-ST1

8

L'elenco elaborati contiene, in particolare, i seguenti documenti:

- Il Piano operativo di sicurezza redatto in sede di progettazione esecutiva
- Il cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R.207/2011.

Non fa invece parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali il computo metrico estimativo;

Art. 15 Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari ex art.18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 16 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori, se il Direttore dei lavori non ha emesso le attestazioni dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 del D.M. MIT 49/2018

Art. 17 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 340 e 341 della Legge 2248/1865.

In caso di fallimento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 124 del D.lgs 36/2023.

Art. 18 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, Indicazione delle persone che possono riscuotere – obblighi di tracciabilità dei pagamenti

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma precedente.

L'appaltatore deve altresì comunicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto dedicato allo scopo, i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso e tutte le eventuali modifiche di quanto sopra entro 7 giorni dalle stesse. Tale obbligo si estende anche alle cessioni dei crediti in capo al cessionario.

L'appaltatore si impegna altresì ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i sub appaltatori e sub contraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui al comma precedente e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di eventuali inadempimenti degli obblighi da parte dei sub appaltatori e sub contraenti.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto scritto ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 19 Rappresentante tecnico dell'appaltatore – Direzione di Cantiere

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo precedente.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione della persona di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante.

Art. 20 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici dei progetti esecutivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, si applica l'art. 6 del del D.M. MIT 49/2018.

Salvo diversa indicazione degli elaborati progettuali, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Qualora gli atti progettuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriberne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Nel caso di cui al comma precedente, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti progettuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

CAPO 2 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 21 Generalità

Tutte i contratti fideiussori e assicurativi devono essere conformi agli schemi tipo contenuti MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO n. 193 del 2022

Art. 22 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, non è richiesta la cauzione provvisoria

Art. 23 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, D.lgs.36/2023 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari **al 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale.**

11

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

Art. 24 Riduzione delle garanzie

L'imposto della garanzia definitiva è progressivamente svincolata nel corso dei lavori ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 36/2023

Art. 25 Assicurazione a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.lgs.36/2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a

terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 c.c.;

12

Con riferimento alle partite elencati, i massimali stabiliti per la copertura sono:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| • Partita 1 - Opere: | Importo di aggiudicazione per lavori |
| • Partita 2 - Opere Preesistenti: | € 500.000,00 |
| • Partita 3 – Demolizione e Sgombero | € 200.000,00 |

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 500.000,00 e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del D.P.R.207/2011, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Alla data dell'emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

CAPO 3 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 26 Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

Tutte le prescrizioni riportate nei piani di sicurezza e nei relativi aggiornamenti debbono ritenersi parte integrante del presente capitolato e sono vincolanti per le imprese esecutrici.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

TITOLO 2 ESECUZIONE

CAPO 1 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 27 Termini per l'ultimazione dei lavori e tempo utile complessivo

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **180 (centoottanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna attestata dal relativo verbale.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle attività ed opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte sub affidatarie, ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori.

Art. 28 Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio con la relativa consegna, risultante da apposito verbale, da effettuare entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 14

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna esecutivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 29 Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale relativo ai lavori.

In relazione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 53, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 30 Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'allegato II.14 al Dlgs n. 36/2023.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

Art. 31 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

15

I lavori sono eseguiti nel rispetto del cronoprogramma approvato dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni che seguono.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere.
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 32 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
-

-
- funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Art. 33 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

16

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 29, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 2 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 34 Anticipazione

E' consentita l'anticipazione economica del contratto nei limiti e con le modalità dell'art. 125 comma 1 del D.lgs 36/2023.

Art. 35 Pagamenti in acconto

I pagamenti dei lavori eseguiti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota dei costi per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 4, determinino un credito dell'appaltatore non inferiore **al 20 (venti)** per cento dell'importo contrattuale per lavori.

I pagamenti in acconto non potranno comunque eccedere il 95% dell'importo contrattuale, fermo restando che il restante 5% sarà corrisposto in sede di liquidazione della rata di saldo.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 15 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il direttore dei lavori redige ed emette il relativo stato di avanzamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il 00/00/000" con l'indicazione della data.

Ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva, entro 3 giorni dalla sottoscrizione degli atti contabili l'Appaltatore comunica gli importi dei lavori contabilizzati per i quali la verifica deve essere eseguita verso i sub-contraenti (sub appaltatori, imprese affidatarie di forniture in opera e di noli a caldo) che hanno eseguito pari di lavorazioni contabilizzate nello stato di avanzamento.

Intervenuta positivamente la verifica della regolarità contributiva, la Stazione Appaltante emette il certificato di pagamento entro i successivi 7 giorni.

E' fatto obbligo all'appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo.

17

Art. 36 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 comma 9, del D.lgs.36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere esecutivo.

Art. 37 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 35 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Qualora il pagamento non venga disposto per inadempienze dell'appaltatore, quale irregolarità contributive o mancata trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori, i termini predetti decorreranno dalla avvenuta verifica della regolarizzazione delle inadempienze stesse.

Art. 38 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 36, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. **18**

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Qualora il pagamento non venga disposto per inadempienze dell'appaltatore, quale irregolarità contributive o mancata trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori, i termini predetti decorreranno dalla avvenuta verifica della regolarizzazione delle inadempienze stesse.

Art. 39 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, la clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT; si utilizzano inoltre gli aggiornamenti pubblicati al prezzario regionale e le variazioni percentuali dei materiali da costruzione maggiormente significative rilevate con decreto del MIMS.

Art. 40 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili qualora la stazione appaltante non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

E' esclusa qualsiasi accettazione preventiva di cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

Le cessioni opereranno solamente sui crediti non ancora liquidati o maturati alla data di notifica.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, e progettazione, con questo stipulato.

Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto dedicato allo scopo, i nominativi delle persone delegate a operare su di esso e tutte le eventuali modifiche di quanto sopra entro 7 giorni dalle stesse.

19

CAPO 3 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 41 Valutazione dei lavori, condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti, comprensivi degli oneri ed obblighi conseguenti alle proposte tecniche presentate in sede di gara.

Art. 42 Lavoro a corpo

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni del direttore dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere individuate negli elaborati a tale scopo espressamente descritti nel contratto e nel presente capitolato, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo per lavori (esclusi quindi costi per la sicurezza e oneri di progettazione) **le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro definite in sede di progettazione esecutiva** di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'importo netto da liquidare per lavori si determina applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo di cui sopra

Il ribasso sarà calcolato sull'importo decurtato della quota parte degli oneri per la sicurezza e della quota parte per costi minimi per la mano d'opera, come determinate percentualmente per incidenza sui totali contrattuali.

I costi per la sicurezza, anche essi valutati a corpo, si contabilizzeranno applicando alla relativa voce della percentuale relativa alla quota parte realizzata.

Art. 43 Lavori in economia

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo a una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco prezzi contrattuali per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. 20

Per i materiali non compresi in elenco prezzi si procederà alla redazione di nuovo prezzo ai sensi del successivo art. 68.

La mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal direttore dei lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori.

L'annotazione dei lavori in economia dovrà essere effettuata da direttore dei lavori o da persona espressamente incaricata con le seguenti modalità:

- in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovrà essere fatta sul libretto delle misure;
- in caso di lavori in amministrazione la registrazione andrà effettuata sulle liste settimanali suddivise per giornate e provviste – le firme dell'affidatario dovranno essere apposte sulle stesse liste di registrazione.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali

e l'utile dell'appaltatore. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore.

Art. 44 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 4 – DISCIPLINA DELLE VARIANTI

Art. 45 Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a

progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 21

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Salvo il caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto aggiuntivo e di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 46 Varianti per errori od omissioni progettuali

L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante a nessun titolo.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'appaltatore originario.

Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilemente

eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.

Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.

Art. 47 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 163 del regolamento generale.

All'elenco prezzi contrattuale si applica il ribasso offerto in sede di gara sulla parte ribassabile data dal prezzo unitario decurtato della incidenza minima della mano d'opera (indicata per ogni voce nell'elenco prezzi stesso) e gli oneri per la sicurezza determinati percentualmente per incidenza sui totali contrattuali.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 48 Piano di sicurezza e coordinamento

L'appaltatore nel corso dei lavori è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento di progetto esecutivo predisposto dal coordinatore per la sicurezza nominato dall'aggiudicatario e approvato dalla Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 come aggiornato in sede di progettazione esecutiva ai sensi dell'art 41.

22

Art. 49 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

Nel corso dei lavori l'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Le proposte dell'appaltatore dovranno essere accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che in tale caso provvederà tempestivamente e comunque prima della esecuzione delle lavorazioni interessate dalla modifica, all'aggiornamento del P.S.C. ai sensi dell'art. 92 c.1 b) del D.lgs 81/2008. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Art. 50 Piano operativo di sicurezza

Il piano operativo per la sicurezza redatto dall'appaltatore deve essere aggiornato nel corso dei lavori ad ogni mutamento delle condizioni del cantiere rispetto le previsioni, sia relativamente le lavorazioni che rispetto le condizioni di coordinamento con le imprese subaffidatarie.

Art. 51 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 53 Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo e soltanto nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Appaltatore all'atto della emissione da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento dei lavori dovrà comunicare entro 3 gg dalla sottoscrizione degli atti contabili, le quote di lavorazione contabilizzate nel SAL che sono state eseguite dai subappaltatori e dagli altri esecutori dei lavori (consorzianti, cottimisti etc), indicando gli importi da corrispondere agli esecutori stessi al fine di permettere alla Stazione Appaltante di procedere ai pagamenti dovuti ed alla verifica della regolarità contributiva di tutti i soggetti che alla data di contabilizzazione hanno svolto attività produttive in cantiere

23

Art. 54 Noli a Caldo e Forniture con posa in opera ed altri sub contratti comprendenti mano d'opera

Ai sensi dell'art. 119 del Dlgs. 36/2023, sono considerati subappalti e quindi soggetti alle disposizioni di cui all'art. precedente noli a caldo e le forniture di materiale in opera qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

1. singolarmente siano di importo superiore al 2% dell'importo lavori affidato o importo superiore a 100.000 ECU
2. l'incidenza del costo della manodopera e del personale sul nolo o fornitura in opera sia superiore al 50% dell'importo di contratto da affidare.

L'appaltatore dovrà comunque comunicare qualsiasi sub-contratto comprendente attività lavorative (manodopera) esercitate in cantiere che intenda stipulare, comunicando il nome del sub contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Per le forniture in opera ed i noli a caldo l'appaltatore dovrà allegare per ciascuno di essi l'elenco delle lavorazioni, il prezzo di contratto, la quantità presunta affidata, e una dettagliata analisi dei prezzi dalla quale possa evincere l'incidenza della mano d'opera.

Nessun nolo e nessuna fornitura potranno essere artificialmente frazionati per diminuire l'importo dei contratti.

Ai fini degli obblighi attinenti la sicurezza dei lavori e degli obblighi relativi alla certificazione di regolarità contributiva qualsiasi soggetto titolare dei sub contratti di cui la presente articolo, in qualità di soggetto esecutore, è soggetto alla disciplina relativa all'appaltatore e sub appaltatore.

Quindi dovrà produrre prima dell'inizio dei lavori di pertinenza il proprio Piano operativo per la sicurezza (POS) e sarà soggetto a verifica di regolarità contributiva. Il DURC per tutte vari fasi di appalto.

L'appaltatore all'atto della emissione da parte della stazione appaltante dello stato di avanzamento dei lavori dovrà comunicare le quote di lavorazione contabilizzate nel SAL che sono state eseguite dai noleggiatori a caldo o fornitori in opera indicando gli importi che esso dovrà corrispondere agli esecutori stessi ai fini di procedere alla verifica di regolarità contributiva (DURC) di tutti i soggetti che alla data di contabilizzazione hanno svolto attività produttive in cantiere.

Art. 55 Autorizzazione all'ingresso in cantiere dei subcontraenti

Nessuna impresa esecutrice, diversa dal soggetto appaltatore, potrà operare ed entrare in cantiere, a qualsiasi titolo, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante.

La suddetta autorizzazione avverrà tramite aggiornamento della notifica preliminare prevista all'art. 90 del D.lgs 81/2008.

Al fine di procedere a tale aggiornamento l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione relativa al subcontraente che intende fare entrare in cantiere, prevista dal presente Capitolato, dal D.lgs 81/2008 e dai piani di sicurezza.

Solamente dopo l'intervenuta la verifica positiva della documentazione si potrà procedere all'aggiornamento della notifica di cui al comma 2.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 56 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

24

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella d'approvazione del verbale di collaudo sarà a carico dell'appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti senza alcun onere per l'amministrazione, salvo restando il codice di garanzia previsto dal codice civile.

Art. 57 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere esecutivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati

progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

L'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese ad effettuare le prove di carico che il collaudatore riterrà opportuno prescrivere nonché a prestare tutta la necessaria assistenza per le verifiche, misurazioni e saggi che lo stesso riterrà opportuno eseguire

Art. 58 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni elencate all'art. 230 del D.P.R.207/2011.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

25

Art. 59 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore

Ai sensi dell'art. 9 del DM MIT 49/2018 Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al Responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori

Qualora la contestazione riguardi effettivamente aspetti tecnici Il Responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi.

Qualora la contestazione riguardi aspetti economici non si procederà ad alcuna convocazione rimandando la trattazione della contestazione alla disciplina afferente le riserve.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Art. 60 Norme acceleratorie in materia di contenzioso

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 5 per cento di quest'ultimo, Il direttore dei

lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

Il responsabile del procedimento deve valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

Qualora la valutazione del responsabile del procedimento confermasse la possibile variazione dell'importo contrattuale nella misura del comma 1 esso procede secondo quanto previsto all'art. 210 del D.lgs.36/2023 a promuovere un tentativo di accordo bonario.

Qualora il responsabile del procedimento non ritenesse fondate le riserve nella misura tale da raggiungere l'importo di cui sopra, ne dà comunicazione al direttore dei lavori e non si procederà con la procedura di accordo bonario nel corso dei lavori demandando la definizione dei lavori al termine dell'appalto.

Art. 61 Definizione delle controversie

Per la definizione delle controversie è escluso il ricorso all'arbitrato e si applicano le norme del codice di procedura civile.

Art. 62 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

26

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature

dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per l'aggiornamento dell'elenco prezzi, per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 9 - ALTRI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

27

Art. 63 Certificazione dei materiali e delle Opere

Ai fini della accettazione dei materiali è fatto espressamente obbligo dell'appaltatore presentare, in copia, le seguenti certificazioni, precedentemente alla loro posa in opera, che potrà avvenire solo dopo la espressa accettazione degli stessi da parte della D.L.:

- Certificati e dichiarazioni di conformità CE per tutti i materiali soggetti a marcatura CE obbligatoria
- Attestati di qualificazione dei produttori di materiali ad uso strutturale secondo le NTC2008
- Attestati di qualificazione dei centri di trasformazione dei materiali ad uso strutturale secondo NTC2008
- Certificati di prova dei prodotti per i quali è prescritta una specifica resistenza al fuoco
- Certificato di prova e di omologazione dei prodotti per i quali è prescritta una specifica reazione al fuoco.

Intervenuta l'accettazione dei materiali, successivamente alla loro prosa in opera, prima della relativa contabilizzazione, è fatto obbligo alla ditta installatrice consegnare alla D.L. in originale, la suddetta documentazione relativa ai produttori ed a tutte le ditte intermediarie, secondo i modelli di norma, con allegati i relativi documenti di acquisto e trasporto.

Non saranno contabilizzate le lavorazioni prive delle suddette certificazioni.

Prima della compilazione dello stato finale è fatto obbligo alla ditta appaltatrice presentare alla D.L. tutte le altre certificazioni prescritte dalla legislazione vigente ed in particolare le seguenti certificazioni:

- Certificato di conformità per tutti gli impianti per i quali è prescritto dalle vigenti normative
 - Certificati di prova degli acciai per C.A. e da carpenteria metallica secondo le modalità prescritte dalla vigente legislazione sulle opere in c.a. ed a struttura metallica, comprensivi di relativi documenti di acquisto e di trasporto.
 - Certificati di prova relativi ai provini di calcestruzzo.
 - Manuali di installazione e di utilizzo di tutte le apparecchiature installate
-

In caso di mancata presentazione di dette certificazioni entro il termine stabilito per la compilazione dello stato finale, tutte le lavorazioni per le quali le certificazioni prescritta dal presente articolo dovessero essere assenti o carenti saranno dallo stesso detratte ed a termini dell'art. 123 c.2 del D.P.R.207/2011 sarà attivata la conseguente procedura di risarcimento a valere sulla cauzione definitiva presentata

Art. 64 Conoscenza delle condizioni dell'appalto e delle condizioni locali

Con l'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dà implicita assicurazione di quanto segue:

- di avere perfetta e completa conoscenza delle condizioni generali e particolari che regolano questo appalto;
- di essere a conoscenza di tutte le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti;
- di avere preso visione completa del progetto esecutivo dei lavori
- di avere preso visione dello stato attuale dei luoghi e degli edifici su cui si dovranno eseguire i lavori
- di avere preso visione e di avere piena coscienza dei tempi di consegna e di ultimazione stabiliti nel presente capitolato speciale
- di aver verificato e quindi valutato, ai fini della convenienza di assumere l'opera e perciò del ribasso offerto all'Ente Appaltante, tutte le condizioni locali nelle quali dovranno essere condotti i lavori, delle condizioni di reperibilità della mano d'opera e dei materiali, delle possibilità logistiche, delle vie di comunicazione e di accesso dei mezzi di trasporto, delle condizioni idriche e sanitarie, della ubicazione dei pubblici luoghi di discarica e di quant'altro attinente alle opere oggetto dell'appalto, per cui, in caso di aggiudicazione, non può sollevare alcuna eccezione per il verificarsi di circostanze non previste che rallentino o ritardino lo svolgimento dei lavori.

Art. 65 Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'Appaltatore

Oltre gli oneri di cui agli art. precedenti del presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore, senza che gli sia consentita la richiesta di compensi poiché di essi si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e a corpo, anche gli oneri e degli obblighi di seguito specificati:

- tutte le spese relative alla partecipazione della gara ed alla stipulazione e registrazione del contratto
- tutte le imposte e le tasse su esso gravanti; il costo delle copie e dei documenti allegati, compresi i diritti di segreteria;
- la formazione del cantiere, attrezzato con i necessari impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire, e la recinzione del cantiere, nonché la pulizia e la manutenzione di detto cantiere, la sistemazione e l'inghiaimento delle sue strade, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
- l'obbligo di esporre il cartello di cantiere realizzato secondo lo schema tipo prescritto dalla circolare ministeriale n°1729/UL del 1.6.1990 "Tabella informativa nei cantieri di lavoro, schema tipo" con le integrazioni previste dalla L. 19.3.1990 n°55, art. 18 commi 6 e 12;
- le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono, delle fognature, occorrenti per il funzionamento del cantiere;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e lumi per i segnali notturni nei punti prescritti e quanto altro possa occorrere a scopo di sicurezza o venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori;
- la guardiania e sorveglianza, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Impresa;
- la comunicazione mensile all'Ufficio di Direzione dei Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera, nella comunicazione dovrà essere dichiarato il monte ore lavorative eseguito, distinto per impresa esecutrice ed operaio. Il reiterato ritardo di tale scadenza costituirà gravi inadempienze contrattuali;
- il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni, le occupazioni temporanee di suolo pubblico o privato, l'apertura di passi carrabili, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, e ogni altro onere per interruzioni provvisorie e di pubblici servizi, attraversamenti e trasporti speciali;

-
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dall'Amministrazione appaltante, nonché a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta;
 - l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cause necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati osservando le disposizioni normative correnti. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - lo sgombero dell'area occupata dal cantiere da qualsiasi materiale o mezzo di sua proprietà o di altre imprese subappaltatrici o comunque usato nel corso dei lavori entro 20 (venti) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;
 - l'esecuzione e le relative spese, presso istituti specializzati di tutte le prove che potranno in ogni tempo venire ordinate dalla Direzione dei lavori sui materiali impiegati nel rispetto del D.P.R. 380/2001.
 - la fornitura di tutti gli strumenti per verifiche e misure dei lavori;
 - La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori sulle strutture, solai, ancoraggi e tiranti, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi di lavoro di cui all'elenco dei prezzi di progetto.

Art. 66 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

29

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - a) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - b) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e/o sub contraenti, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 67 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore verso terzi

Oltre a predisporre le misure di sicurezza indicate dalla D.L., l'Appaltatore di sua iniziativa dovrà mettere in atto tutte quelle accortezze e quei mezzi necessari per provvedere alla incolumità delle persone ed alla integrità delle cose nella zona dei lavori.

In ogni caso egli resta l'unico responsabile civile e penale per eventuali danni a persone o a cose comunque verificatisi, sia per inadempienza propria che dei suoi dipendenti.
